

I TERMINI MEDICO LEGALI DI INIDONEITÀ, INVALIDITÀ E INABILITÀ

**CONVEGNO HOTEL SAN FRANCESCO
22-23 FEBBRAIO 2014**



I TERMINI MEDICO LEGALI DI INIDONEITÀ, INVALIDITÀ E INABILITÀ

TERMINOLOGIA

- Idoneità: è il possesso dei requisiti per l'espletamento di una determinata attività.

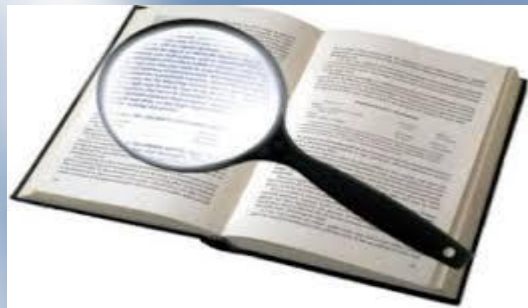
E' necessariamente un giudizio relativo.



I TERMINI MEDICO LEGALI DI INIDONEITÀ, INVALIDITÀ E INABILITÀ

TERMINOLOGIA

- Inabilità: è la perdita della capacità di svolgere una attività lavorativa. In relazione al tempo (cioè alla sua durata) può essere temporanea o permanente. In relazione al pregiudizio della capacità lavorativa, può essere assoluta o relativa.
- Invalidità: è un giudizio assoluto riferito esclusivamente all'entità della menomazione psicofisica.



Legge 68/99: aspetti medico legali

Finalità della legge 68/99

è nata con lo scopo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato

Legge 68/99: aspetti medico legali

Cosa prevede la legge 68/99

- riserva dei posti di lavoro ai disabili, sia nelle aziende pubbliche che private
- prevede delle infrastrutture che consentono al disabile di svolgere in sicurezza la propria mansione
- prevede agevolazioni fiscali per i datori di lavoro che assumono i disabili

Legge 68/99: aspetti medico legali

La legge 68/99 abroga la legge 482/68

Prima del 1999 esisteva la legge 482 del 1968 che prevedeva, anch'essa, collocamento obbligatorio dei disabili

I disabili in assunzione (o che stavano già lavorando) per svolgere determinata mansione erano giudicati dalla commissione medica che doveva esprimersi sul “non pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ”

Non erano previste strutture di sostegno per l'integrazione dei disabili nel ambiente di lavoro

Legge 68/99: aspetti medico legali

Chi può accedere al “collocamento mirato”?

- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 45%
- invalidi sul lavoro con attitudine lavorativa > 33%
- ciechi o sordomuti
- invalidi di guerra (patologie tra I e VIII del DPR 915/78)

Legge 68/99: aspetti medico legali

Obblighi per le aziende

I datori di lavoro delle aziende pubbliche e private con oltre 15 dipendenti devono assumere dei lavoratori disabili:

- 1 disabile per le aziende con 15-35 dipendenti (solo in caso di nuove assunzioni);
- 2 disabili per le aziende con 36-50 dipendenti;
- 7% disabili per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Agevolazioni per le aziende

I datori di lavoro ottengono, per ogni disabile assunto, agevolazioni fiscali.

Legge 68/99: aspetti medico legali

Idoneità al lavoro

Il certificato d'idoneità al lavoro del disabile è rilasciato dalle commissioni sanitarie dell'Azienda USL, indicate dall'art. 4 della legge 104/92.

composte da:

Presidente

Operatore sociale

Medico esperto

Medico del lavoro

Medico rappresentante ASL

Medico rappresentante invalidi

A cura del Dr. Mario Marino

Legge 68/99: aspetti medico legali

Compiti della commissione

Compilazione di un verbale * da cui risulti:

Profilo socio-lavorativo del disabile

Diagnosi funzionale del disabile

- dati anamnestico-clinici
- compilazione scheda per la definizione delle capacità

Devono essere utilizzati termini quali: *capacità globale residua, capacità lavorativa, diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo e servizi di sostegno e di collocamento mirato*

Relazione conclusiva *

entro 4 mesi dalla prima convocazione

Legge 68/99: aspetti medico legali

Chi richiede il parere della commissione?

a) La Direzione Provinciale del Lavoro (o lo stesso lavoratore) per l'inserimento nelle liste speciali (art. 1, comma 4)

la commissione traccia un profilo lavorativo che verrà utilizzato per fornire alla ditta richiedente il lavoratore di cui ha bisogno

se tutto funziona bene, non accadrà che una persona con grave deficit alla deambulazione venga assunto come operaio forestale o che un posto da videoterminalista venga affidato a chi ha un grave deficit visivo

Legge 68/99: aspetti medico legali

Chi richiede il parere della commissione?

b) il datore di lavoro (o lo stesso lavoratore) quando il disabile sta già lavorando (art. 10, comma 3)

per avvenute variazioni delle condizioni psico-fisiche del disabile o dell'organizzazione del lavoro. La commissione potrà richiedere, in questo caso, una descrizione dell'ambiente di lavoro e del tipo di mansione svolta dal disabile per stabilirne la compatibilità.

Legge 68/99: aspetti medico legali

I disabili, tutelati dalla legge 68/99, sono soggetti alla normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro?

Anche ai lavoratori disabili dovrebbe essere applicata tale normativa in base a:

- comma 1 lettera a) del D.Lgs. 626/94: definizione di lavoratore
- comma 5 art. 4 del DLgs 626/94: “il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”
- la legge 68/99 non esclude, ai disabili, la sorveglianza sanitaria
- sentenza della Corte Costituzionale (21.11.1997, n° 354)

Legge 68/99: aspetti medico legali

1^a possibilità

Lavoratore disabile non esposto a rischi lavorativi

È obbligatorio esclusivamente il giudizio della commissione sanitaria ai sensi della legge 68/99

- esempio: disabile assunto come usciere, senza rischi lavorativi, viene giudicato solo dalla commissione;

se idoneo, può essere rigiudicato nel corso degli anni, su richiesta del datore di lavoro o disabile stesso, qualora ritengano la mansione non più compatibile con lo stato di salute.

Legge 68/99: aspetti medico legali

2^a possibilità

Lavoratore disabile esposto a rischi lavorativi

- dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e, quindi, al giudizio d'idoneità del medico competente
- dovrà essere giudicato dalla commissione sanitaria ai sensi della legge 68/99

esempio

Disabile assunto come amministrativo: se dal carico di lavoro risulta che deve operare al VDT per meno 20 ore settimanali si procede come nell'esempio precedente; nel caso vengano superate le 20 ore settimanali siamo in presenza di un rischio lavorativo che prevede la sorveglianza sanitaria e quindi la presenza di un medico competente.

Legge 68/99: aspetti medico legali

Il lavoratore-disabile esposto a rischi dovrà, quindi, essere sottoposto a due giudizi medico-legali:

- 1) il giudizio di idoneità alla mansione specifica del medico competente per il DLgs 626/94
- 2) la relazione conclusiva della commissione sanitaria per la legge 68/99

In caso di giudizio contrastante:

prevale il giudizio della commissione secondo il criterio di specificità (sentenza della Corte Costituzionale del 21.11.1997, n° 354)

RIASSUNTO

La legge 68/99 è nata con lo scopo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato

La commissione sanitaria giudica il disabile in base a un profilo socio-lavorativo e alla diagnosi funzionale; esprime la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla prima convocazione

La legge 68/99 non esclude il D.Lgs 626/94: il lavoratore-disabile esposto a rischi lavorativi dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria

INVALIDITÀ E INABILITÀ INPS ED EX INPDAP

A cura del Dr. Mario Marino

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ LAVORATIVA

L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ LAVORATIVA (IO) VIENE RICONOSCIUTO AI LAVORATORI DIPENDENTI, PARASUBORDINATI E AUTONOMI, CHE SIANO ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE INPS.

I LAVORATORI DEVONO ESSERE AFFETTI DA UNA INFERMITÀ PERMANENTE DI NATURA MENTALE O FISICA TALE DA ESSERE **CAUSA DI UNA RIDUZIONE PERMANENTE DI DUE TERZI DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA** IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI DEL LAVORATORE.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ LAVORATIVA

Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle Sedi INPS.

Una volta riconosciuta l'infermità invalidante, l'assegno ordinario viene **riconosciuto per tre anni**. Su domanda dell'interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, l'assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni. Dopo il terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno ottiene una conferma definitiva.

L'assegno viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria. La domanda di revisione può essere presentata anche dall'interessato.

Per richiedere l'assegno ordinario di invalidità è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni, contare su **un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni** (260 contributi settimanali), dei quali almeno **tre anni** (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.

INABILITÀ INPS

La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all'assicurazione generale INPS.

I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della **permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro**. Tale condizione può essere anche preesistente all'assunzione.

La pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata.

INABILITÀ INPS

Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l'INPS da almeno 5 anni, contare su **un'anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni** (260 contributi settimanali), dei quali almeno **tre anni** (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.

Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l'iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre, cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

La pensione viene calcolata aggiungendo all'anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.

A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l'assegno mensile per assistenza personale e continuativa

La condizione sanitaria prevista è l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

OGGETTO SOSTANZIALE DELLA TUTELA:

ieri



Incapacità di guadagno – rischio sociale

OGGI



Incapacità di lavoro cioè incapacità biologica al guadagno – rischio sociale

MODELLO BL/G: INABILITÀ EX LEGGE 335/95

1. GIUDIZI FAVOREVOLI PER DIPENDENTI IN SERVIZIO

SENZA REVISIONE

- A) Inabile permanente al servizio d'istituto e a proficuo lavoro in modo assoluto;
- B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- C) La inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
- D) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è ascrivibile alla 1^a Cat. Tabella A annessa al DPR 834/81

CON REVISIONE

- E) Lo stato inabilitante di cui al punto B è da sottoporre a revisione tra annia decorrere dalla data del presente verbale.

2. GIUDIZI FAVOREVOLI PER DIPENDENTI GIÀ CESSATI DAL SERVIZIO

SENZA REVISIONE

- A) Già riconosciuto inabile permanentemente al servizio con P.M.L. (Provvedimento Medico Legale) datato ..del..
- B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che hanno cagionato la cessazione dal servizio
- C) La inabilità di cui al punto B, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da infermità dipendenti da causa di servizio;
- D) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è ascrivibile alla 1^a Cat. Tabella A annessa al DPR 834/81

CON REVISIONE

- E) Lo stato inabilitante di cui al punto B è da sottoporre a revisione tra anni....a decorrere dalla data del presente verbale

MODELLO BL/G: INABILITÀ EX LEGGE 335/95

3. GIUDIZI NON FAVOREVOLI PER DIPENDENTI IN SERVIZIO

IDONEITÀ

- A) Idoneo al servizio d'istituto
- B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa

INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA AL SERVIZIO

- A) Inabile temporaneamente.....(trascrivere uno dei corrispondenti giudizi del Mod. BL/S);
- B) La sussistenza o meno della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa verrà valutata alla scadenza del periodo di inabilità temporanea.
- C) (Solo se ci sono infermità ai dipendenti in causa di servizio.) La inabilità di cui al punto A è da attribuire (se del caso, in misura prevalente) ad infermità SI o NON dipendente da causa di servizio.

INABILITÀ PERMANENTE O TEMPORANEA RELATIVA AL SERVIZIO

- A) Inabile permanentemente..... (trascrivere uno dei corrispondenti giudizi del Mod. BL/S);
- B) NON sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- C) (Solo se ci sono infermità ai dipendenti da causa di servizio). La inabilità di cui al punto A è da attribuire (se del caso, in misura prevalente) ad infermità SI o NON dipendente da causa di servizio.

INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA AL SERVIZIO

- A) Inabile permanentemente...(trascrivere uno dei corrispondenti giudizi del Mod. BL/S);
- B) NON sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- C) (Solo se ci sono infermità ai dipendenti da causa di servizio). La inabilità di cui al punto A è da attribuire (se del caso, in misura prevalente) ad infermità SI o NON dipendente da causa di servizio.

MODELLO BL/G: INABILITÀ EX LEGGE 335/95

4. GIUDIZI NON FAVOREVOLI PER DIPENDENTI Già CESSATI DAL SERVIZIO.

PER INABILITÀ

- A) Già riconosciuto inabile permanentemente al servizio con P.M.L. di.....datato...
- B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che hanno cagionato la cessazione dal servizio

PER ALTRA CAUSA

- A) Già cessato dal servizio per.....con provvedimento di.....datato...
- B) NON sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che abbiano cagionato la cessazione dal servizio.

5. GIUDIZI NON FAVOREVOLI (PER DIPENDENTI CHE CESSANO O Già CESSATI DAL SERVIZIO) PER INFERMITÀ RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

- A) Inabile o già inabile permanentemente ed in modo assoluto al servizio e (se ricorre il caso) a proficuo lavoro;
- B) SUSSISTE/ NON SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che CAGIONANO/NON CAGIONANO la cessazione dal servizio.
- C) La inabilità di cui al precedente punto A e/o B è da attribuire (se del caso in misura prevalente) ad infermità SI dipendenti da causa di servizio.

INVALIDITÀ CIVILE

A cura del Dr. Mario Marino

INVALIDITÀ CIVILE

Per la legge italiana, si considerano **mutilati** e **invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per arresto congenito o precoce dello sviluppo dell'intelligenza o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

INVALIDITÀ CIVILE

L'invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale (ad esempio “invalido civile al 50%”).

Ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

INVALIDITÀ CIVILE

Chi riconosce l'invalidità civile

L'invalidità civile è riconosciuta dall'**ASL** che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (**ANMIC**).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

A cura del Dr. Mario Marino